

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 65 del 20/05/2009 - rif. prec13/09/1

Parere di Precontenzioso n. 65 del 20/05/2009 - rif. prec13/09/1 d.lgs 163/06 Articoli 2, 64 - Codici 2.1, 64.1

Nel caso in cui la S.A. compia, nella redazione del bando di gara, degli errori nell'indicazione delle categorie cui ascrivere i lavori e delle relative qualificazioni necessarie, è opportuno che valuti la possibilità di adottare un provvedimento in autotutela di rettifica del bando pubblicato, correggendo le inesatte indicazioni ivi riportate. Questo permetterebbe di scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell'appalto e, dall'altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia di opere da realizzare. Più in generale, la valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela di una procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della Stazione Appaltante, che è chiamata a decidere, secondo gli ordinari canoni dell'autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto.